

In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di 'fare'.
(Tomas di Lampedusa, il Gattopardo, parte IV)

preambolo costituente

principi costituenti

- I. officina667 è laboratorio di iniziativa politica. officina, luogo del “fare”. 667, quanti furono i voti che rigettarono lo status quo imposto dalla vittoria italiana e avallato dal plebiscito farsa del 1860. Eroica testimonianza di una dignità fiera ed invitta, espressa come mite partecipazione, ed assunta a modello di ferma resistenza civile.
- II. Officina667 ricusa ogni velleità ideologica, limitandosi alla semplice e imperativa vocazione alla costruzione della solidarietà. Assume a riferimento la civiltà giuridica prodotta nel cammino dei popoli, e prioritariamente la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (NY 1948), il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il patto internazionale sui diritti civili e politici (NY 1966, resi esecutivi in Italia con L 881/1977) e la Costituzione della Repubblica italiana del 1948, quest'ultima nell'assunto del suo art. 3 c2. In forza di ciò afferma il primato della persona, nella sua manifestazione individuale, sociale e universale, da cui discendono l'obbligo della solidarietà internazionale ed il diritto all'autodeterminazione dei popoli. In questo senso l'Indipendenza siciliana non è semplice obiettivo immaginario, bensì immanente principio, prassi e modello di comportamento.
- III. Officina667 intende farsi enzima, catalizzatore dei processi giuridici, culturali, economici e politici della società, sfida alla servile acquiescente accidia attraverso l'umile pratica del “fare” e la sua prepotente e fiera divulgazione. Occasione di costruzione dialettica, officina667 si costituisce come provocazione permanente, sollecitazione critica ed energia coesiva per la ricomposizione del Movimento per l'indipendenza.
- IV. Officina667 si offre quale mero strumento operativo per quanti vogliano partecipare ai suoi lavori. È la persona partecipe, con tutto il suo bagaglio di esperienze, valori e aspirazioni, a rispecchiarsi nell'opera svolta e condivisa. E dalla partecipazione personale discende la personale responsabilità, la quale esige il pieno e assoluto rispetto della propria integrità. Nessuno è subalterno a nessuno. Tutti sono subalterni al lavoro condiviso.
- V. Ogni iniziativa è mossa per istanza personale, discussa, e quindi accolta o rifiutata collegialmente. Ove accolta è anche organizzato il suo processo attuativo. Ogni iniziativa accolta e condivisa, pur nell'acclarata paternità dei soggetti proponenti e partecipanti, è suffragata dal marchio “officina667”, e solidamente sostenuta da tutti gli associati.

organizzazione

1. officina667 è laboratorio di iniziativa politica. Come tale destinataria del suo ufficio è la cittadinanza tutta, la quale -nella concretezza dei suoi liberi membri- ha facoltà di parteciparne i lavori, di dividerne i principi, di sostenerne le speranze.
2. È organizzato come “comitato permanente ” per la coordinazione di “comitati occasionali” di volta in volta costituiti per il conseguimento di distinti obiettivi. La partecipazione ai lavori dei comitati occasionali è libera, senza pregiudizi di età sesso religione razza nazionalità, basata sulla presupposta condivisione degli obiettivi costituenti, sulla competenza, sull'autodisciplina, e finalizzata al loro conseguimento. I comitati occasionali possono esigere per i loro membri formale atto di iscrizione da eseguirsi con le opportune modalità.
3. La partecipazione all'amministrazione del comitato permanente è ugualmente libera, senza pregiudizi di età sesso religione razza nazionalità, ma esige la totale e fedele condivisione dei principi costituenti. Il comitato permanente può esigere per i suoi membri formale atto di iscrizione da eseguirsi con le opportune modalità.
4. L'acclarata assenza dei presupposti di cui ai precedenti punti è discriminante: il suo accertamento è contestuale ai lavori del comitato partecipato, ed il conseguente provvedimento di espulsione (formulato previa debita votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti al comitato stesso, e discrezionalmente accolto dal comitato permanente) è espressione di autotutela dello stesso comitato.
5. Il comitato permanente ha facoltà di deliberare la sua costituzione in associazione. Tale facoltà è connessa allo sviluppo e alle necessità del laboratorio. Ente non economico, ove la gestione finanziaria dovesse comportare obblighi civilistici e fiscali, tale facoltà è resa obbligo. Ogni comitato, permanente o occasionale, autofinanzia il progetto intrapreso.
6. Il comitato permanente designa -e revoca- nel suo seno l'Organo monocratico di coordinazione (“coordinatore”), assumente funzione di presidenza, e rispondente agli obblighi dei cui agli artt. 38 e 41 Cc. A ragione di ciò, tutti gli atti obbligazionari del comitato permanente e dei comitati occasionali debbono essere autorizzati da detto Organo. A tal fine, il coordinatore può disporre una segreteria per coadiuvarne il lavoro. Ogni comitato occasionale, designa nel suo seno un responsabile del coordinamento dei lavori intrapresi, e delle relazioni col comitato permanente.
7. La sede ufficiale del comitato permanente, ove non diversamente deciso, è stabilita presso il domicilio dell'Organo monocratico di coordinazione.

norma transitoria: nella fase costituente, e per tutto il tempo che il comitato permanente riterrà necessario ed opportuno, la funzione di coordinatore è assunta dal soggetto promotore di officina667: Placido Altimari (placidoaltimari@alice.it) tel. 3356835180